



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPG022/53

DEL 28 Aprile 2022

DIPARTIMENTO **Lavoro – Sociale**

SERVIZIO **Programmazione Sociale**

UFFICIO **Terzo Settore**

OGGETTO: L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. - Albo regionale cooperative sociali e loro consorzi:

- **CANCELLAZIONE** dalla Sezione “C” del consorzio denominato **CONSORZIO Cooperative Sociali Integrate** di Lanciano C.F. 02521850699;
- **ISCRIZIONE** alla Sezione “A” della Cooperativa sociale denominata “**COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA**” con sede legale nel Comune di Lanciano (CH) – C.F.: 02521850699

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

- **la L.R. 12 novembre 2004, n. 38**, di riordino delle disposizioni in materia di cooperazione sociale;
- **la L.R. 9 novembre 2015, n. 33, art. 1, comma 7** che recita: “Dopo l'art. 15 della L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:
«Art. 15 bis - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale
All'art. 17 della L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale, è aggiunto il seguente comma:
«2. Nelle more dell'adozione, da parte della Giunta regionale, dell'atto di organizzazione dell'Albo regionale di cui all'art. 2, comma 1, nonché dell'atto di convenzione previsto dall'art. 2, comma 3, per la regolazione dei rapporti e dei compiti attribuiti in materia alle Camere di Commercio, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni delle cooperative sociali e loro consorzi all'albo stesso continuano ad essere disposte, limitatamente alle tipologie "A", "B" e "C", dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/1994 e s.m.i., previo conforme parere della Commissione regionale istituita ai sensi dell'art. 92 della L.R. 15/2004, la quale, per effetto della presente disposizione, continua ad operare.»
- **la L.R. 5 febbraio 2016, n. 7** “Modifica alla legge regionale 12.11.2004, n. 38” con la quale è stata apportata la modifica al c.2 dell'art. 17, che dispone “2 bis. nelle more di quanto previsto al comma 2 le cooperative sociali di cui alle lettere a) (di tipo A) e b) (di tipo B) dell'art. 1 della legge 381/1991 possono essere iscritte contemporaneamente nelle tipologie A e B dell'albo regionale...”;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’art. 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106”;

PRESO ATTO:

- **che** la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante “Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture”, prevede, all’art. 8, comma 3, “...a decorrere dal 180° giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi elencati nell’allegato “A”, sono altresì abrogate le disposizioni normative elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col medesimo oggetto”;
- **che**, tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato “A”, è inclusa la Commissione per la cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15)”;
- **che** il comma 3 dell’art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;

VISTE:

- **l’istanza** acquisita al protocollo del Servizio Programmazione Sociale al n. RA/65382/22/DPG022 del 21.02.2022 di **cancellazione** del Consorzio denominato “**CONSORZIO Cooperative Sociali Integrate**” di Lanciano (CH) C.F. 02521850699 dalla sezione “C” dell’Albo regionale e l’**Iscrizione** alla Sezione “A” dell’Albo regionale della Cooperativa Sociale “**COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATE**” con sede legale in Via del Mare , n. 23 di Lanciano (CH) C.F.02521850699 a seguito di trasformazione societaria da “Consorzio” a “cooperativa sociale” e contestuale cambio di denominazione ,Codice fiscale invariato
- **la documentazione integrativa** acquisita agli atti del Servizio con prot. N. RA/153666/22/DPG022 e RA/154663/22/DPG022 e del 20.04.2022;

RILEVATO **che** il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme vigenti, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata all’istanza sopramenzionata, di cui ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti, necessari per la **cancellazione** dalla sezione “C” dell’Albo regionale del Consorzio e la contestuale **iscrizione** della Cooperativa alla **sezione “A” dell’Albo regionale**;

RITENUTO **pertanto, di poter procedere**, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla **cancellazione** dalla Sezione “C” del Consorzio “**CONSORZIO Cooperative Sociali Integrate**” di Lanciano (CH) e alla relativa **iscrizione** della cooperativa sociale denominata “**COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATE**” con sede legale in Via del Mare , n. 23 di Lanciano (CH) C.F.02521850699 alla sezione “A” dell’Albo regionale;

VISTA **la L.R. 14 settembre 1999, n. 77**, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modificazioni ed integrazioni;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

1. prendere atto:

che, con note acquisite al protocollo del Servizio “Programmazione Sociale” al n. RA/65382/22/DPG022 del 21.02.2022 e ai nn. RA/154663/22/DPG022 e RA/153666/22/DPG022 del 20.04.2022 è stata richiesta **la cancellazione** del Consorzio denominato “**CONSORZIO Cooperative Sociali Integrate**” di Lanciano (CH) C.F. 02521850699 **dalla sezione “C”** dell’Albo regionale e **l’Iscrizione alla Sezione “A”** dell’Albo regionale della Cooperativa Sociale “**COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATE**” con sede

legale in Via del Mare , n. 23 di Lanciano (CH) C.F.02521850699, a seguito di trasformazione societaria da “Consorzio” a “cooperativa sociale” e contestuale cambio di denominazione ,Codice fiscale invariato;

che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata alle istanze stesse ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti, necessari per la **cancellazione** dalla sezione “C” dell’Albo regionale del Consorzio e la **contestuale iscrizione** della Cooperativa alla **sezione “A” dell’Albo regionale**;

2. **cancellare**, ai sensi delle sopra richiamate norme dalla **Sezione “C”** dell’Albo regionale il Consorzio “**CONSORZIO Cooperative Sociali Integrate**” di Lanciano (CH) C.F. 02521850699 e **iscrivere** contestualmente la Cooperativa sociale denominata “**COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATE**” con sede legale in **Via del Mare , n. 23 di Lanciano (CH) C.F.02521850699** alla **sezione “A” dell’Albo regionale delle cooperative sociali**;
3. **dare atto** che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia;
4. **disporre** la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
5. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Lavoro –Sociale e all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;
6. **disporre**, altresì, la pubblicazione, per estratto, della presente determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi dell’art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Raimondo Pascale
(firmato digitalmente)

L’Estensore
Concetta Troilo
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell’Ufficio
Dott.ssa Salvatore Gizzi
Firmato elettronicamente